



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 30 giugno 2015 n.97

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *considerata la straordinaria necessità di far fronte adeguatamente alla difficile fase economica, ed in particolare al perdurare della situazione di grave crisi occupazionale e al costante aumento del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nonché all'attivazione delle procedure di licenziamento collettivo e conseguente ammissione allo stato di mobilità di un numero sempre più elevato di lavoratori;*
- *viste la necessità e l'urgenza di prorogare i termini in imminente scadenza di cui al Decreto – Legge 24 luglio 2014 n.118 “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale temporaneo”, al fine di tutelare i disoccupati ultracinquantenni con grandi difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, consentendo di poter usufruire di un più lungo periodo di tempo per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, introducendo ulteriori strumenti di tutela, estendendo le condizioni di accesso all'accordo aziendale di solidarietà, tutto ciò fino alla revisione del sistema degli ammortizzatori sociali;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 23 giugno 2015;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ANTICIPATO

Art. 1

(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)

1. Le disposizioni relative all'erogazione dell'Indennità di disoccupazione straordinaria, di cui all'articolo 1 del Decreto – Legge 24 luglio 2014 n. 118, sono prorogate fino al 30 giugno 2016 per coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale anticipato, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto – legge.

2. Il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennità è fissato al 30 giugno 2016. Tale termine non si applica per coloro che abbiano compiuto 55 anni di età alla data di decorrenza della Indennità Economica Speciale (I.E.S.) conseguente ad accordi di mobilità, purché stipulati entro il 30 giugno 2016.

3. Dal reddito determinato a norma dell'articolo 1, comma 6 del Decreto – Legge n. 118/2014 non sono deducibili le passività di cui all'articolo 14, comma 1, alla lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 (*Smac Card*).

Art. 2

(Domanda del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria anticipata)

1. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata, di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto – Legge n.118/2014 è fissato al 30 giugno 2016.

Art. 3

(Attività socialmente utili)

1. In applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 del Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n. 200 "Attività socialmente utili", i lavoratori iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro che percepiscono l'Indennità Economica Speciale o l'Indennità di disoccupazione possono essere impiegati in attività socialmente utili, anche ulteriori rispetto a quelle previste al citato articolo 2, nei settori di pubblica utilità della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, individuate dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, sulla base delle indicazioni pervenute dai Direttori degli Uffici della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art. 4

(Accordi aziendali di solidarietà)

1. Le imprese che hanno già utilizzato ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge n. 118/2014 l'Accordo aziendale di solidarietà alla data del 30 giugno 2015, al raggiungimento di 12 mesi, possono sottoscrivere nuovamente l'accordo per ulteriori sei mesi.

2. In favore di imprese che occupano un numero di lavoratori superiore a 100, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, è consentita la sottoscrizione dell'Accordo aziendale di solidarietà, di durata non superiore a 24 mesi, in deroga all'articolo 8, comma 8 del Decreto – Legge n. 118/2014.

Art. 5

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. I lavoratori che risultano essere soci della società con la quale hanno un rapporto di lavoro subordinato, con una partecipazione pari o inferiore all'1%, hanno diritto a tutto quanto previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche.

Art. 6

(Comunicazione nominativa)

1. La comunicazione nominativa per l'assunzione di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, di cui all'articolo 3 del Decreto – Legge 5 ottobre 2011 n. 156, è sospesa fino al 30 giugno

2016 qualora l'Ufficio del Lavoro riscontri la presenza di lavoratori iscritti in possesso delle stesse caratteristiche professionali richieste che abbiano compiuto o superato i 50 anni di età, nel qual caso, i predetti lavoratori hanno la precedenza nell'avvio al lavoro presso l'azienda che intende effettuare l'assunzione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini